



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 19/2023 depositato il 25/01/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**Rappresentato da** Ricorrente\_2 - CF\_Ricorrente\_2

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02FE00403 2021 IVA-REGIMI SPECIALI

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02FE00403 2021 IRAP

**proposto da**

Ricorrente\_2 Telefono\_1 - CF\_Ricorrente\_2

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01FE00404 2021 IRPEF-ALTRO

**proposto da**

Ricorrente\_3 - CF\_Ricorrente\_3

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 - CF\_Difensore\_3

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01FE0405 2021 IRPEF-ALTRO

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RG 19/2023 la società Ricorrente\_1 ed i relativi soci impugnavano gli avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi all'anno d'imposta 2016.

I provvedimenti in parola facevano seguito ad una attività d'indagine del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Trento le cui risultanze venivano formalizzate con relativo processo verbale di constatazione, consegnato il 25 ottobre 2017. Ivi i militari constatavano che le piante ed i fiori commercializzati dalla società provenivano essenzialmente da soggetti terzi e che nelle serre ispezionate non vi fosse la presenza di piante appena piantumate e/o talee.

Sulla scorta dei riscontri di fatto operati dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate contestava l'assenza dei requisiti per lo status di azienda agricola e sosteneva che si verteva in ipotesi di attività commerciale; pertanto, i redditi prodotti nel periodo 2012-2017 venivano ricondotti a tassazione secondo la disciplina fiscale del reddito d'impresa in luogo della tassazione sulla base catastale.

In seguito alla notifica dei provvedimenti impositivi per l'anno d'imposta 2012, veniva attivato il procedimento di accertamento con adesione il quale, dopo diversi incontri tra le parti, si chiudeva con esito negativo.

A sostegno del richiamato ricorso, la società:

contestava la condotta assunta dai militari nel corso della verifica, giacchè gli stessi non avrebbero ricercato elementi idonei a rappresentare in modo veritiero la realtà aziendale;  
evidenziava come l'art. 2135 c.c. comma 3 in combinato disposto con l'art. 32 del TUIR autorizzasse a ritenere integrati i requisiti tipici dell'impresa agricola (e della tassazione catastale) già in presenza di attività connesse con l'attività di coltivazione dei terreni, tra cui la manipolazione, la conservazione, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

contestava la circostanza costituita dalla prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi;

contestava le percentuali di ricarico.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate evidenziava come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza permettessero ampiamente di affermare come ci si trovasse dinanzi ad un'attività commerciale e non ad un'attività agricola per le seguenti ragioni:

presenza all'interno delle serre di una serie di piante di varia dimensione e specie, pronte per essere destinate alla vendita;

assenza – sia all'interno delle serre, sia all'esterno delle stesse – di vegetali appena piantumati;

solo all'interno di alcune serre era stata rinvenuta in minima parte la presenza di vegetali ricoltivati o ricoltivabili attraverso il recupero di piante senescenti quali ciclamini e crisantemi;

individuazione di quattro fornitori (Società\_2, Società\_3, Società\_4 e Società\_5) che da soli rappresentano oltre il 70% delle complessive forniture di piante e fiori destinate alla vendita;

mancando un'attività agricola principale – così come constatato dai militari – non poteva porsi nessun riscontro né in termini di prevalenza, né di collegamento tra attività principale ed attività connesse, con la conseguenza che l'attività in questione doveva necessariamente qualificarsi come un'attività produttiva di reddito d'impresa.

Del tutto legittimo, infine, doveva ritenersi – sempre a detta dell'Agenzia delle Entrate - il ricorso al metodo induttivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

Nell'ambito di precedente vertenza tra le stesse parti relativa a precedente annualità il C.T.U. dr. Nominativo\_3, dopo ampia disamina, ha ritenuto nella relazione integrativa che gli elementi di indagine e l'esame dell'attività della azienda relativi all'anno 2012 "basati sull'effettivo utilizzo dei suoli agrari in relazione alla potenzialità massima degli stessi, delle colture praticate e loro ciclo produttivo, della densità di coltivazione impiegata e dei prezzi medi di vendita, ha permesso di qualificare l'attività dell'Azienda Agricola Trentinoplant 2 s.s. come agricola prevalente, ed il conseguente reddito ritratto come agrario prevalente".

Ha, altresì, ritenuto che "La documentazione riguardante le vendite per corrispettivo non consente di verificare la tipologia di referenza oggetto di esitazione, sia essa costituita da piante, fiori recisi o secchi, concime, o altro materiale. Effettivamente all'interno di tali vendite potrebbero essere ricomprese delle merci non derivate da attività agricola e probabilmente ci saranno, però data l'aleatorietà di tale affermazione e la mancanza di riscontri oggettivi, è estremamente difficile ipotizzare una percentuale di tale incidenza. Sulla base di tali elementi non si ritiene attendibile indicare delle percentuali da applicare in funzione di correttivo".

Alla luce di tale impasse non altrimenti superabile e della carenza di elementi significativi di segno contrario, appare superfluo estendere l'analisi peritale anche all'anno 2016, essendo del tutto ragionevole ipotizzare che le conclusioni finirebbero con l'essere analoghe.

Occorre, quindi, prendere atto che l'attività dell'azienda Ricorrente\_1 ss si caratterizza come prevalentemente di tipo agricolo, con conseguente rigetto della pretesa dell'Ufficio di qualificarla come produttiva di reddito d'impresa.

Si impone, pertanto, l'annullamento degli impugnati avvisi d'accertamento.

Nonostante l'esito della vertenza, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in ragione delle difficoltà segnalate dal C.T.U. e fatte proprie da questa Corte.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trento

Annula l'avviso di accertamento impugnato.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.